



RIDOTTO DALL 1.7.2020 A EURO 2000 IL LIMITE PER IL PAGAMENTO IN CONTANTI

L'art. 18, DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020" introducendo il nuovo comma 3-bis all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, ha previsto la **riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante** da € 3.000 a **€ 2.000 a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021**. Dall'1.1.2022 il limite è ulteriormente ridotto a € 1.000.

Limite uso denaro contante	
fino al 25.12.2002	€ 10.329,14
dal 26.12.2002 al 29.4.2008	€ 12.500
dal 30.4.2008 al 24.6.2008	€ 5.000
dal 25.6.2008 al 30.5.2010	€ 12.500
dal 31.5.2010 al 12.8.2011	€ 5.000
dal 13.8.2011 al 5.12.2011	€ 2.500
dal 6.12.2011 al 31.12.2015	€ 1.000
dall'1.1.2016 al 30.6.2020	€ 3.000
dall'1.7.2020 al 31.12.2021	€ 2.000

A seguito delle modifiche apportate dal DL n. 124/2019 **diminuisce** a € 2.000 (in precedenza € 3.000) anche il limite di cui al comma 3 del citato art. 49 riguardante la **negoiazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta** effettuata dai soggetti iscritti nella specifica Sezione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010, c.d. "cambia valute".

È inoltre prevista la rimodulazione del **minimo edittale delle sanzioni** ex art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite.

UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

A seguito della modifica in esame **dall'1.7.2020 non è possibile** effettuare pagamenti tra **soggetti diversi**, siano esse **persone fisiche o giuridiche**, in un'unica soluzione in contante d'importo **pari o superiore a € 2.000**.

Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le **persone fisiche** ma anche le **persone giuridiche**.

Il MEF, nell'ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet, ha chiarito che per "**soggetti diversi**" si intende **entità giuridiche distinte**. Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.



La limitazione riguarda “**complessivamente**” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “**operazioni frazionate**”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che **appaiono artificialmente frazionati**, quale ne sia la causa / titolo.

Il **frazionamento in più importi inferiori al limite** è ammesso nel caso in cui lo stesso sia **previsto dalla prassi commerciale / accordi contrattuali**.

Nell’ambito delle citate FAQ il Ministero ha precisato che il termine “complessivamente” va riferito al **valore da trasferire**. In linea generale, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda il trasferimento in un’unica soluzione di contante / titoli al portatore di importo pari o superiore a € 2.000, ancorché:

- il trasferimento sia eseguito tramite **una sola “specie” di tali mezzi di pagamento** (contante / titoli al portatore);
- il suddetto limite sia superato **cumulando le diverse specie di mezzi di pagamento**.

Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una **pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome**, che configurano **operazioni distinte e differenziate**. Ad esempio:

- singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini

(“cash and carry”);

- una pluralità di **distinti pagamenti connaturata all’operazione** stessa (contratto di somministrazione) ovvero a seguito di un **preventivo accordo tra le parti** (pagamento rateale).

Per tali fattispecie l’Amministrazione valuta caso per caso la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo scopo di eludere il divieto. Sul punto lo stesso Ministero ha fornito i seguenti chiarimenti:

- **attività commerciale e transazioni frequenti** (ad esempio, vendita all’ingrosso con acquisti anche giornalieri). È stato chiesto se sia possibile eseguire un pagamento immediato in contanti entro il limite consentito (ora € 1.999,99) ed il residuo con mezzi tracciabili a cui fa seguito una fattura differita mensile.

Il comportamento sopra descritto è “sanzionabile” poiché i pagamenti **appaiono artificialmente frazionati**. Ai fini del rispetto degli obblighi sulla limitazione del contante:

- rileva il **valore complessivo dell’operazione**;
 - ad ogni fattura deve corrispondere **un’autonoma operazione**;
 - frazionare un pagamento riferito ad **un’operazione unitaria costituisce condotta elusiva**;
 - **prestazione professionale** (ad esempio, trattamento ortodontico) della durata di un anno, per la quale è dovuto un onorario di € 3.600. È stato chiesto se sia possibile:
 - per il cliente, **versare**
 - e
 - per il professionista, **ricevere**
- acconti mensili in contanti** per € 300 (regolarmente fatturati).

Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui la pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio, contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un **preventivo accordo tra le parti** (ad esempio, pagamento rateale).



Il trattamento ortodontico costituisce una prestazione professionale per la quale **le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale** non incorrendo quindi nella violazione in esame.

TRACCIABILITÀ DEI TRASFERIMENTI PARI / SUPERIORI A € 2.000

I trasferimenti di **importo pari / superiore a € 2.000**, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Si rammenta che nell'ambito delle citate FAQ il MEF ha chiarito che:

- la limitazione all'utilizzo del contante / titoli al portatore:
 - è finalizzata a **garantire la tracciabilità** delle operazioni al di sopra di una specifica soglia, **"canalizzando"** tali flussi presso i predetti intermediari abilitati;
 - prescinde dalla natura lecita / illecita del trasferimento, non rilevando il motivo che ha determinato il trasferimento dei valori, trattandosi infatti di un **illecito "oggettivo"**;
 - è possibile **prelevare / versare in contante dal proprio c/c**, poiché tale operazione **non configura un trasferimento tra soggetti diversi**;
 - è possibile **effettuare un pagamento di importo superiore a € 2.000 in contanti / assegni**, purché:
 - il **trasferimento in contanti** riguardi un **importo al di sotto di € 2.000**;
oltre tale limite il trasferimento avvenga con **strumenti di pagamento tracciabili**;
◦ a fronte di una **fattura unica** per la vendita di un bene di importo superiore a € 2.000 **è possibile accettare il versamento a titolo di caparra** purché:
 - il **trasferimento in contanti** riguardi un **importo al di sotto di € 2.000**;
 - **oltre tale limite** il trasferimento avvenga con **strumenti di pagamento tracciabili**;
 - **non configura cumulo** e pertanto non costituisce violazione **il pagamento di una fattura unica** di ammontare complessivo pari o superiore a € 2.000, mediante l'emissione di più **assegni bancari, ciascuno di ammontare inferiore al limite**.
Il pagamento di una fattura di importo complessivo pari o superiore a € 2.000, eseguito tramite più assegni bancari con l'indicazione:
 - del nome / ragione sociale del beneficiario;
 - della clausola di non trasferibilità, se d'importo pari o superiore a € 1.000;**non configura cumulo**.
- Per tale fattispecie gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto trattasi di **mezzi di pagamento** che lasciano traccia dell'operazione.



COMUNICAZIONE INFRAZIONI USO DEL CONTANTE

In base all'art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 in capo ai soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile- tributario, ecc.), è previsto l'obbligo di comunicare, **entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS)**, le infrazioni circa l'uso del denaro contante riscontrate.

Tale comunicazione è dovuta anche dai componenti del collegio sindacale / consiglio di sorveglianza / comitato per il controllo sulla gestione presso soggetti obbligati per le violazioni circa l'uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.

La comunicazione in esame non va effettuata qualora l'infrazione sia stata segnalata nell'ambito di **una operazione sospetta**. La comunicazione va effettuata in **forma libera**. A tal fine può essere utilizzato il seguente fac-simile.

Spett.le
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
di ...

Oggetto: Comunicazione violazione limitazioni all'utilizzo del denaro contante ex art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

Il sottoscritto.....in relazione alla propria attività di dottore commercialista, è stato incaricato dalla società Zero srl, con sede in, partita IVA/C.F....., della tenuta delle relative scritture contabili.

In relazione a tale adempimento è stato riscontrato, in sede di registrazione delle movimentazioni contabili in partita doppia

che

la fattura n.del..... per un totale di € 2.200,00, IVA compresa, emessa dalla società nei confronti del sig. residente a, C.F..... è stata regolata in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo alle limitazioni disposte dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007.

Luogo, data

Firma

.....



UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

Il “Collegato alla Finanziaria 2020” **non ha modificato** le regole applicabili all'utilizzo degli assegni. L'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**, la quale va apposta anche su **assegni circolari e vaglia postali o cambiari**.

I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo:

O a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una specifica **richiesta scritta**

alla banca ovvero alle Poste;

O **pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo**, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.

Gli assegni e vaglia trasferibili possono essere **utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000**.

Inoltre:

O sugli **assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000** (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità);

O sugli **assegni circolari e vaglia postali e cambiari** (indipendentemente dall'importo); è sempre necessario indicare il **nome / ragione sociale del beneficiario**.

UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO

Anche la disciplina dei libretti di deposito non è stata oggetto di modifiche da parte del “Collegato alla Finanziaria 2020”. Si rammenta che **dal 4.7.2017** possono essere **emessi esclusivamente libretti di deposito bancari / postali nominativi** ed è **vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari / postali al portatore**.

CONTI E LIBRETTI DI RISPARMIO IN FORMA ANONIMA O CON INTESTAZIONE FITTIZIA

L'art. 50, D.Lgs. n. 231/2007 dispone il **divieto di apertura / utilizzo di conti / libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia**.

“MONEY TRANSFER”

Una particolare modalità di trasferimento di denaro da / verso l'estero (sovente Stati extraUE) è rappresentata dalle “rimesse di denaro” tramite i c.d. “Money transfer”. Per il servizio in esame è **confermato il limite pari a € 1.000** previsto dal comma 2 dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.



REGIME SANZIONATORIO

Come sopra accennato è stato rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che **per le violazioni commesse dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000**, anziché 3.000 (per quelle commesse a decorrere dall'1.1.2022 il minimo è pari a € 1.000).

Violazione	Sanzione
Utilizzo contante e titoli al portatore (*)	◦ Da € 2.000 (anziché 3.000) a € 50.000; ◦ da € 10.000 a € 150.000 per importi superiori a € 250.000.
Comunicazione infrazioni uso del contante	◦ Da € 3.000 a € 15.000.

(*) *La sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti.*

Si rammenta che le violazioni in esame **possono essere definite** tramite le seguenti disposizioni:

- **oblazione** ex art. 16, Legge n. 689/81, come previsto dall'art. 65, comma 9, D.Lgs. n. 231/2007 (per le violazioni di importo non superiore a € 250.000) con il pagamento di una somma in **misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o, se più favorevole e** qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al **doppio del minimo**, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione;
- **in via breve**, come previsto dall'art. 68, D.Lgs. n. 231/2007 richiedendo al MEF, **entro 30 giorni dalla notifica** del decreto che irroga la sanzione, di pagare la sanzione in **misura ridotta (1/3 della sanzione irrogata)**.

DEROGA UTILIZZO CONTANTE PER TURISTI UE / EXTRA UE

L'art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012 da ultimo modificato dall'art. 1, comma 245, Finanziaria 2019,

prevede una **deroga** a tale limitazione all'uso del contante per gli **acquisti**:

- **effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati / agenzie di viaggio e turismo**

di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72;

- da parte di **turisti con cittadinanza extraUE / UE / SEE, non residenti in Italia.**

Per le predette operazioni **l'utilizzo del contante dal 2019 risulta possibile fino a € 14.999,99.**

La disciplina in esame interessa esclusivamente le operazioni effettuate nei confronti di **soggetti privati** (UE / extraUE / SEE) e **non riguarda** quindi le operazioni nei confronti di **soggetti passivi**, per le quali permane il limite ordinario (ora pari a € 2.000) per la regolazione in contanti.



Si rammenta che per poter usufruire del limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti esteri, gli operatori interessati **devono porre in essere una serie di adempimenti** (Informativa SEAC 19.5.2020, n. 148).

Merita evidenziare che:

- qualora l'operatore economico emetta la fattura elettronica nei confronti dell'acquirente estero **non è tenuto alla presentazione dello "spesometro estero"** previsto dal comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 introdotto dalla Finanziaria 2018;
- ai sensi dell'art. 38-quater, DPR n. 633/72, le **cessioni di beni da parte di commercianti al minuto nei confronti di soggetti privati extraUE** possono essere effettuate **senza applicazione dell'IVA**, a condizione che i beni siano:
 - destinati all'uso personale / familiare degli acquirenti e siano trasportati fuori dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione;
 - di valore complessivamente superiore a € 154,94 (IVA compresa).

Per le cessioni di beni a turisti extraUE di cui al citato art. 38-quater, per le quali la fattura elettronica è emessa tramite la piattaforma "OTELLO 2.0", l'Agenzia, nella Risposta di consulenza giuridica 7.2.2019, n. 8, ha precisato che:

*"un unico adempimento (l'invio dei dati delle fatture emesse al sistema OTELLO 2.0) risulta **satisfattivo di qualunque altra comunicazione di natura fiscale. Tra tali comunicazioni, in assenza di indicazioni contrarie ... deve ricomprendersi anche" lo spesometro estero.***

Di conseguenza, per le fatture elettroniche "tax free" **non è richiesto l'invio dello spesometro estero** (Informativa SEAC 12.2.2019, n. 46).